

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA RICORSO

Nell'interesse di: **Anna Rosa Maiorano**, cf. MRNNR588P52F205B, nata a Milano il 12.09.1988 e residente in via Dante De Blasi 38, 73100, Lecce, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra parte resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA**(C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra parte resistente*;

nei confronti: di **RAGANATO ANTONIO**, c.f. RGNNTN86S09F842J, residente in Lecce alla Via Francesco Crispi 14, e di **MATERE VALENTINA**, c.f. MTRVNT88B42D862S, residente in Corigliano d'Otranto (Le) alla Via Vicuna Laurea 11, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) delle Graduatorie idonei e vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia,** pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo

ordine di preferenza; in particolare della **Graduatoria vincitori e idonei di Catanzaro Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce n. 303 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)**;

- 2) degli atti di valutazione della Laurea magistrale della ricorrente indicata nella domanda di partecipazione al concorso, sebbene allo stato non conosciuti;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea magistrale quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente

ad oggetto: “*il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

Per quanto Qui di interesse, è bene sottolineare che per la Corte d'Appello di Lecce venivano previsti n. 303 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali: 1) valutazione titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti); 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di 40 quesiti.

Per quanto attiene la valutazione titoli, l'art. 6 della lex specialis, al comma 2, prevede che “*...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:*

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) [...] Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

La graduatoria sarebbe stata formata dal voto della prova scritta sommato al punteggio derivante dalla valutazione titoli.

In data 1 dicembre 2021, veniva pubblicato sul profilo personale di “Step-one 19” l’esito della prova e la Dott.ssa Maiorano apprendeva di essere idonea, avendo ottenuto un punteggio pari a **22,125** (30 corrette 1 errata 9 non date).

Seguiva la fase di valutazione dei titoli. E così in data 14.01.2022 la Pa ha pubblicato le Graduatorie degli idonei e dei vincitori sul sito di Formez Pa, accompagnate dall’avviso indicante che: a) per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso sarebbe partita dal **14 febbraio 2022**; b) tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso avrebbero partecipato, nelle giornate comprese tra il **20 e il 28 gennaio 2022**, alla procedura di scelta della sede (secondo un certo ordine di preferenza), tramite piattaforma informatica; c) l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito sarebbe avvenuta a partire dal **21 febbraio 2022**.

La Dott.ssa Maiorano ha appreso così di aver ottenuto il punteggio finale di **25,725 pt**, corrispondente alla 27sima posizione nella graduatoria della Corte d’Appello di Lecce profilo ECO: al punteggio della prova scritta (22,125) sono stati sommati soltanto **3,6 pt** per i titoli posseduti dalla candidata.

Tuttavia, palesemente errata è stata la valutazione dei titoli. La ricorrente, infatti, nella domanda di partecipazione al concorso indicava il possesso dei seguenti titoli:

- Laurea triennale - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DM 270/04), conseguita il 03 agosto 2012, con voto 103/110;
- Titolo di studio:
- Laurea magistrale - LM-62 Scienze della politica, conseguita il 24 novembre 2014, **con voto 110/110 e lode**;

Ebbene, secondo quanto previsto dalla *lex specialis* all’art 6, *per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso)*. Nella vicenda che Qui occupa, la candidata ha conseguito voto più alto alla Laurea Magistrale dichiarata in domanda di partecipazione nella sezione *Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo*, sicché l’esatta attribuzione del punteggio in rapporto ai titoli dichiarati avrebbe dovuto essere la seguente:

a) Voto di laurea: 6 (voto 110 e lode conseguito entro 7 anni dalla presentazione della domanda di partecipazione)

b) i. Diploma di laurea Magistrale: 2,00

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 8

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI + PROVA: 30,125

A fronte dell'errata valutazione, la Dott.ssa Maiorano trasmetteva istanza di rettifica in autotutela a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalle pa resistenti; istanza, però, rimasta priva di riscontro.

Allo stato, dunque, la ricorrente – a causa di un errore di valutazione della pubblica amministrazione – risulta idonea non vincitrice.

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa, alla ricorrente non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **Sulla posizione giuridica della ricorrente**

La ricorrente è *idoneo non vincitrice* del concorso in questione presso il Distretto della Corte d'Appello di Lecce, essendosi collocata alla 27esima posizione profilo ECO (per cui, invece, sono stati riservati soltanto 15 posti). Il suo interesse non è quindi soddisfatto: è opportuno segnalare peraltro – sotto il profilo dell'interesse ad agire – che più alto è il punteggio in graduatoria maggiori possibilità avrà il l'idoneo di prestare servizio e di prestarlo presso la sede di preferenza, anche in vista di eventuali scorrimenti, fermo restando che la candidata concorsista vanta un interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchia le proprie competenze nonché la propria esperienza professionale. La rettifica del punteggio, per giunta, dovrebbe collocarla direttamente tra i vincitori, avendone presentato domanda appunto per il profilo ECO.

Il punteggio assegnato alla ricorrente non può dirsi adeguato e giusto, in quanto sullo stesso ha inciso lo scorretto *modus operandi* della Pa; un operato di certo illogico ed irragionevole che ha danneggiato la ricorrente all'esito della valutazione titoli.

I

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**

- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**
- 10. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Disparità di trattamento.**
- 13. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 14. Travisamento dei fatti.**
- 15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione ha fortemente pregiudicato la ricorrente.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo totalmente quanto stabilito nel Bando, abbia – presumibilmente – valutato il titolo conseguito con minor profitto (la triennale piuttosto che la magistrale) , così attribuendo un punteggio minore alla Dott.ssa Maiorano. A causa di tale errore, la ricorrente non risulta vincitrice del concorso e non potendo essere collocata nella graduatoria dei vincitori, rischia di non stipulare alcun contratto di lavoro, pur avendo superato la prova scritta e possedendo tutti i titoli necessari!

Come noto, è possibile inserire un solo titolo per l'ammissione al concorso più altri titoli da indicare solo come ulteriori; quindi la dicitura "*tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso*" lascia desumere che debba farsi riferimento a tutti i titoli dichiarati nella domanda in sede di valutazione.

In particolare, nella domanda di partecipazione la ricorrente ha dichiarato chiaramente il possesso dei titoli accademici: la Laurea triennale (con voto

103/110) nell'apposita sezione "Titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso" e la Laurea magistrale in Scienza della Politica nella sezione "Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo" **(con voto 110 e Lode/110)**. **Dunque, il dato valutato in modo inesatto era perfettamente e chiaramente evincibile dalla domanda di partecipazione.**

In pratica, la P.a. ha valutato in modo non corretto, anzi sembra non aver valutato, la Laurea magistrale conseguita con 110 e Lode/110 negli ultimi 7 anni, negando alla ricorrente, dunque, l'assegnazione dei punteggi aggiuntivi previsti dalla *lex specialis* in relazione al titolo conseguito con maggior profitto (cfr. domanda di partecipazione depositata in atti). Nel caso in questione, per giunta, alcun errore può essere imputato alla ricorrente: i dati afferenti i titoli accademici sono tutti indicati in domanda; l'errore è esclusivamente della P.a. Il *modus operandi* amministrativo ha negato alla ricorrente lo *status* di VINCITORE presso la Corte d'Appello di Lecce, provocando un forte danno agli interessi della medesima.

Vale la pena specificare che è stata inserita la triennale come accesso, anche se il voto è minore, perché il bando recita testualmente, all'articolo 6, "a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)". Quel "tra tutti" lascia intendere chiaramente che sono compresi anche i c.d. *Altri titoli* (dunque anche la magistrale di cui si rivendica il raddoppio del punteggio). In effetti, il bando sul punto è chiaro, laddove all'art. 6, comma 3, prevede espressamente che: "La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi: con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli dichiarati per l'ammissione al concorso, verrà attribuito il seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione conseguita.

Siamo di fronte, dunque, ad una distorsione, sotto forma di violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso, che sottende ovviamente anche una istruttoria carente.

La condotta amministrativa è illogica ed irragionevole: la Magistrale, quale titolo aggiuntivo, sembra non esser stata – *sine ratio* – oggetto di corretta valutazione; al riguardo, si evidenzia che proprio di recente Codesto Organo Giudicante, con

Ordinanza cautelare n. 1739-2022, ha dichiarato che *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che [...] la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”* (cfr. anche Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021).

Non è rintracciabile alcuna motivazione sottesa ad una simile condotta amministrativa che pertanto è pienamente sindacabile da parte del G.A. : il bando e quindi i criteri di valutazione dei titoli sono stati totalmente disattesi dalla Pa.

All’uopo si rammenti che il bando costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato , sez. VI , 02/03/2021 , n. 1788 ; T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/04/2021 , n. 2296). Peraltro, la predeterminazione dei criteri valutativi in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l’attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati. Tale attività risponde alla finalità di rendere intellegibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. T.A.R. , Roma , sez. I , 02/04/2021 , n. 4015).

*

Seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). La classificazione dei titoli nelle singole categorie, secondo la natura dei titoli stessi e in conformità ai criteri predeterminati dalla Commissione, e l'assegnazione del relativo punteggio sono caratterizzate da ampia discrezionalità, salvo il caso in cui si rivelino manifestamente illogiche, ovvero arbitrarie, oppure affette da travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento. L'esercizio di tale discrezionalità è sindacabile dal giudice, quando il suo uso è caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà (nel caso di specie, si sono ravvisati numerosi errori nell'operato della Commissione in relazione alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente) (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 02/11/2021 , n. 11173). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ne consegue che **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208).

Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla**

complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

Se, però, alla Maiorano venisse riconosciuto un punteggio maggiore – **come di fatto sarebbe stato in applicazione della *lex specialis*** – la stessa si collocherebbe in posizione utile in graduatoria e, sicuramente, potrebbe scegliere la sede dell'Amministrazione di destinazione. Attualmente, infatti, i concorrenti con punteggio pari a **30,125** – che, come si è detto in premessa, è il punteggio che l'Amministrazione, correttamente agendo, avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente – sono collocati in posizione ottimale ai fini della stipulazione del contratto di lavoro! La ricorrente pertanto con la rettifica del punteggio rientrerebbe tra i vincitori, atteso che già solo con il punteggio attuale è collocata alla 27esima posizione su 15 posizioni utili.

Invero, di là dalla discrezionalità di cui è titolare l'Amministrazione nello stabilire i criteri di valutazione di ciascun titolo, residua un onere in capo alla stessa di *recte agere* in ordine all'applicazione al caso concreto di quegli stessi criteri: tanto non è avvenuto nel caso di specie.

Sebbene la Resistente avesse indicato all'art 6 del Bando i criteri di valutazione dei titoli – *sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso* – di fatto, la stessa ha errato nella valutazione dei titoli indicati dalla Maiorano, attribuendole soltanto 3,6 punti e non il maggior punteggio attribuibile considerando il voto della Laurea Magistrale sebbene fosse stato indicato in domanda. Pertanto, l'operato amministrativo è viziato anche da contraddittorietà.

Il metro di valutazione adoperato dalla resistente non è affatto chiaro ed univoco: è ragionevole presumere che a taluni candidati venga valutata la laurea conseguita con maggior profitto, ad altri no.

Ecco, dunque, che si palesa l'ingiustizia dell'operato della Pubblica Amministrazione. In altre parole, se Codesto Organo giudicante ritenesse degne di pregio giuridico le considerazioni di questa difesa in ordine all'irragionevole valutazione dei titoli, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto

dalla candidata, la stessa raggiungerebbe il punteggio di 30,125 e si collocherebbe in posizione utile in graduatoria.

Il superamento dei limiti della ragionevolezza e della logicità è stato comprovato sopra con le argomentazioni dedotte ed è ravvisabile *ictu oculi* dalla mera lettura della domanda di partecipazione al concorso – che si allega – e dai criteri di valutazione dei titoli indicati nel Bando.

*

17. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. 241-1990.

Vale la pena, poi, evidenziare che, sebbene i dati accademici siano stati opportunamente indicati nel format della domanda (la triennale quale titolo di ammissione al concorso, mentre la magistrale quale ulteriore titolo afferente il profilo oggetto di concorso), la P.a. nel caso di dubbio ben avrebbe potuto attivare il cd. soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. 241/1990. Invero, nel caso di specie, considerata la equivocità della *lex specialis* unitamente alla circostanza per cui di fatto i titoli son stati dichiarati dalla ricorrente, il soccorso istruttorio non può dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini la candidata nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati!

18. Violazione del principio di trasparenza amministrativa.

Giova, infine, sottolineare che la Dott.ssa Maiorano, in pieno spirito conciliativo e di collaborazione per come sancito dall'art. 2 della L. 241/1990, ha presentato altresì istanza di rettifica in autotutela (cfr. documentazione in atti allegata) per quanto finora argomentato, ma alla stessa non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della P.a. Ciò non può non aggravare il *deficit* di trasparenza inerente il *modus operandi* della P.a..

Pertanto, in via istruttoria si chiede altresì che il Giudice amministrativo disponga l'ordine di esibizione di tutti gli atti istruttori sottesi alla valutazione dei titoli accademici della ricorrente.

19. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

20. Irragionevolezza e illogicità.

21. Ingiustizia grave e manifesta.

Infine, vale la pena rammentare che il *modus operandi* amministrativo è connotato anche da contraddittorietà, oltre che da irragionevolezza e illogicità.

A fronte della dicitura di cui all'art. 6, c. 2 lett. a) del bando ("*sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior*

profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso”), si è già detto che è da intendersi nel senso che possa inserirsi un solo titolo per l'ammissione al concorso più altri titoli da indicare come ulteriori; quindi la dicitura "*tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso*" lascia ipotizzare che debba farsi riferimento a tutti i titoli dichiarati nella domanda in sede di valutazione, senza che residuino dubbi circa una valutazione parziale della domanda (del resto, perché mai una domanda di partecipazione redatta integralmente debba essere valutata solo parzialmente dalla P.a.?).

Ciononostante, la Pa sembrerebbe aver optato per la strada opposta, non considerando – per qualche strana ragione – il maggior profitto conseguito con la Magistrale e valutando esclusivamente la Triennale.

Tuttavia, si fa presente che una dicitura del tutto simile è presente anche nel bando per Funzionari unici Ripam (2736 posti) pubblicato in G.U. 50 del 30/06/2021 (cfr. doc. in atti) il quale riporta all'art. 9, c.5 lett. a): "*Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso*". Ebbene, in riferimento a tale concorso, la ricorrente è idonea ed in quel caso, con tale dicitura, **le è stato assegnato in primo luogo il punteggio aggiuntivo per avere una laurea magistrale oltre a quella triennale e, in secondo luogo, è stato calcolato il punteggio del voto di laurea con riferimento al titolo conseguito con miglior profitto nonostante, anche in quell'occasione, abbia compilato la domanda inserendo laurea triennale come titolo d'accesso e laurea magistrale come ulteriore titolo (cfr. doc. versata in atti) e le valutazioni son state compiute dalla medesima Pa: Formez / Commissione RIPAM.**

Da ciò la palese illegittimità del *modus operandi* amministrativo che pertanto è pienamente sindacabile dal G.a.

➤ **Illegittimità derivata.**

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie finali siano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli Esiti della valutazione dei titoli, poiché ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così

stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva nella graduatoria dei vincitori, rettifica punteggio etc.), considerato che come dichiarato da Formez PA con l'avviso pubblicato il 14.01.2022 sul sito di Formez PA (allegato in atti): sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del bando di concorso; per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l'immissione in possesso è fissata sin d'ora a partire dal 14 febbraio 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito e comunicato agli interessati; il 28 gennaio è terminata la fase di scelta delle sedi del distretto secondo l'ordine di preferenza; in data 11.02.2022 è stato pubblicato sul sito di Formez Pa il calendario delle convocazioni; **l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito è iniziata il 21 febbraio 2022**; una volta ultima tale step, invero, avvieranno procedure di scorrimento, anche in virtù dell'avviso pubblicato sul sito del Ministero (*[...]"Scorrimento graduatorie" Al fin di poter assorbire tutti gli idonei in caso di rinunce e di coprire i distretti dove la partecipazione è stata minore, lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori è da considerarsi su scala nazionale e non relativamente ai soli distretti limitrofi"*) ; in altre parole, sono in corso le assunzioni previa stipula dei contratti trattandosi di concorso cd. fast track e a breve verrà coperto il fabbisogno totale per mezzo di scorrimento.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell'ingiusta valutazione titoli posta in essere dalla Pa: la sospensione della procedura nell'attesa del merito, l'ammissione con riserva e anche in sovrannumero tra i vincitori e/o la rettifica, anche con riserva, del punteggio salvaguarderebbe gli interessi della

ricorrente consentendo di “scalare” la graduatoria e di riflesso aumentare le possibilità di stipula del contratto anche presso la sede di preferenza (Lecce).

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Più tempo passa chiaramente, più difficile potrebbe diventare tutelare con effettività i diritti della ricorrente: se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente invero toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari della ricorrente risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, come indicato con l'avviso pubblicato sul sito di formez pa, le graduatorie sono state pubblicate, è definita la fase di scelta delle sedi, sono attualmente in corso le immissioni in servizio e a breve verranno avviate le procedure di scorrimento per coprire i posti rimasti vacanti come da Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (art. 33). Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica della ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti ipotenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto

già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), *si chiede* che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di : a) se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente.

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva e anche in sovrannumero tra i vincitori la ricorrente e/o rettificare anche con riserva il punteggio della ricorrente;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; ordinare l'assegnazione di un maggior punteggio sui titoli nel senso indicato in ricorso; in subordine, anche parzialmente rispetto a quanto richiesto in ricorso; in ogni caso, disporre ogni provvedimento consequenziale inerente il collocamento utile nella graduatoria definitiva dei vincitori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Belvedere M.mo (Cs), 02.03.2022

Avv. Danilo GRANATA